

▫ L'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 va poi raccordato con l'art. 102: «Impegni dell'operatore economico» (di cui *infra*).

▪ «1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate» (D.Lgs. 36/2023, art. 102).

▫ In ordine alle lett. a) e c) cfr. la motivata scelta sopra operata.

In ordine alla lett. b), cfr. quanto già evidenziato in ordine al D.Lgs. 36/2023, art. 11

▫ «2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario» (D.Lgs. 36/2023, art. 102).

//Se prescelta la lett. a) rispetto alla lett. c):

//Il «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato», senza carattere premiale:

▫ «Una seconda clausola sociale riguarda la richiesta al concorrente di allegare un progetto di assorbimento, che illustra le modalità con cui intende dare concreta attuazione alla previsione circa la stabilità occupazionale, secondo le indicazioni fornite all'articolo 9 del bando tipo. Si ricorda che la mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara. Nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione è possibile in generale attivare il soccorso istruttorio nel caso in cui all'offerta presentata non risulti allegato il progetto di riassorbimento» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, [relazione illustrativa](#), paragrafo n. 21).

Tale progetto non va però in offerta tecnica, così come prevede l'ANAC, ma nella documentazione amministrativa **[eventuale, in aggiunta:** , trattandosi di prezzo più basso con «esclusione automatica»/].

In ordine al suddetto «progetto di riassorbimento» si specifica però che l'operatore economico ha in materia la più ampia autonomia di scelta, ormai pacificamente convalidata dalla giurisprudenza:

«In linea generale, «nelle gare pubbliche la clausola sociale ex art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo; di guisa che l'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico» (ex multis T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 16 giugno 2022, n. 893). Ne consegue che la clausola *de qua* deve essere «intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all'operatore economico concorrente anche la valutazione relativa all'assorbimento dei lavoratori